

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1848

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328

Seduta del 26 ottobre 1955

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il presente disegno di legge tende, analogamente a quanto è stato già praticato per le tasse di concessione governativa per il rilascio dei titoli professionali marittimi con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604, e con la legge 14 marzo 1952, n. 128, e legge 10 dicembre 1954, n. 1164, ad adeguare ai mutati valori monetari le tasse per l'ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli medesimi e delle abilitazioni previste dal regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Trattasi di tasse riferentisi esclusivamente agli esami che vengono sostenuti presso le Autorità marittime, e le cui misure sono rimaste invariate dal 1941 mentre le rispettive

tasse di concessione governativa sono state aumentate una prima volta nel 1947 ed una seconda volta nel 1952 e recentemente con la legge 10 dicembre 1954, n. 1164. Attualmente esse sono corrisposte nelle misure fissate dalla legge 23 luglio 1896, n. 318 (articoli 36 e 37), modificata con il regio decreto-legge 7 giugno 1923, n. 1352, e dalla legge 23 gennaio 1941, n. 51, e per quei gradi marittimi previsti dal cessato regolamento della marina mercantile.

Inoltre, poiché il Codice della navigazione ed il relativo regolamento, nel riordinare la materia dei titoli professionali marittimi hanno apportato, rispetto all'ordinamento precedente, delle innovazioni sia per quanto attiene alla dizione in genere (alla precedente espressione « gradi marittimi » è stata sostituita quella « titoli professionali »), sia per quanto attiene alla denominazione e numero

dei titoli stessi, sopprimendone alcuni (per esempio: scrivano, ecc.) ed introducendone altri (padrone marittimo per la pesca, conduttore per la pesca costiera, ecc.), con il presente disegno di legge si provvede, pertanto, anche agli opportuni aggiornamenti ed integrazioni.

Attenendosi ai criteri già seguiti in passato, le nuove misure delle tasse per gli esami vengono stabilite in ragione della metà della tassa di concessione governativa stabilita per ciascun titolo professionale dalla predetta legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi e delle abilitazioni di cui agli articoli 248, 250, 253, 254, 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 271, 272, 273, 274, 280, 306 e 531 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248)	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250)	» 1.500
Padrone marittimo per il traffico (articolo 253)	» 1.000
Padrone marittimo per la pesca (articolo 254)	» 1.000
Marinaio autorizzato al piccolo traffico (articolo 256)	» 750
Marinaio autorizzato alla pesca mediterranea (articolo 257)	» 700
Capobarca per il traffico nello Stato (articolo 259)	» 500
Capobarca per il traffico locale (articolo 260)	» 500
Capobarca per la pesca costiera (articolo 261)	» 500
Capitano di macchina (articolo 266)	» 2.000
Aspirante capitano di macchina (articolo 267)	» 1.500
Meccanico navale di 1 ^a classe (articolo 270)	» 750
Meccanico navale di 2 ^a classe per motonavi (articolo 271)	» 750
Fuochista autorizzato (articolo 272)	» 750
Motorista abilitato (articolo 273)	» 750

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Marinaio motorista (articolo 274)	L. 500
Maestra d'ascia (articolo 280) »	1.000
Perito stazzatore (articolo 306) »	1.500
Capitano di gran cabotaggio (articolo 531)	» 1.500

ART. 2.

Le tasse di ammissione all'esame sull'utilizzazione commerciale della nave per gli ufficiali di vascello che aspirano al conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso, di aspirante capitano di lungo corso oppure di allievo capitano di lungo corso, previsti dagli articoli 248, 250 e 251 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono stabilite nella seguente misura:

Capitano di lungo corso (articolo 248)	L. 2.000
Aspirante capitano di lungo corso (articolo 250)	» 1.500
Allievo capitano di lungo corso (articolo 251)	» 1.000

ART. 3.

Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da corrispondersi dai proprietari delle navi da diporto a vela con o senza motore ausiliario e dai soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma dei citati articoli, sono stabilite nella misura di lire 10.000 (diecimila).